

Le autonomie degli enti territoriali

1. Gli enti territoriali nell'ordinamento italiano

Nell'ordinamento istituzionale italiano sono enti territoriali, enti, cioè, che fanno riferimento al territorio come proprio elemento costitutivo lo Stato, che è l'ente territoriale a livello nazionale e gli enti territoriali locali che, secondo l'art. 114 della Costituzione, costituiscono assieme allo Stato la Repubblica italiana. Essi sono i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni.

Ulteriori enti territoriali locali, non previsti dall'art. 114 della Costituzione ma elencati dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono le comunità montane, le comunità isolate, le unioni di comuni e i consorzi fra enti territoriali.

Il **Comune** è l'ente locale fondamentale, che svolge le funzioni che incidono direttamente sulla vita dei cittadini e soddisfano bisogni primari della collettività amministrata. Il Comune può essere suddiviso in frazioni, o in circoscrizioni al fine di assicurare alla popolazione una più diretta partecipazione all'amministrazione. La suddivisione in circoscrizioni è obbligatoria per i comuni che superano i 100mila abitanti.

L'Italia ha 8101 comuni. Di questi, solo un centinaio superano i 50mila abitanti, tra cui 80 capoluoghi di provincia. In Piemonte i Comuni sono 1206.

Gli organi del Comune sono il consiglio comunale, il sindaco (eletti direttamente dai cittadini) e la giunta comunale.

I compiti dei Comuni sono molteplici e riguardano numerosi settori dai servizi sociali all'edilizia, dal traffico all'istruzione, al commercio¹. Il cittadino quindi ha

¹ Si elencano i principali compiti dei Comuni:

- 1) gestione dei servizi pubblici locali (trasporti urbani, distribuzione acqua, luce, gas) attraverso aziende municipalizzate;
- 2) gestione del traffico e controllo delle emissioni di inquinanti;
- 3) manutenzione di strade comunali;
- 4) servizi sociali: assistenza ad anziani, portatori di handicap, immigrati, persone a basso reddito;
- 5) asili nido e asili (scuole materne);
- 6) servizi scolastici: edilizia di scuole primarie e secondarie (ossia elementari e medie), trasporto scolastico, mense scolastiche, supporto a studenti portatori di handicap, diritto allo studio (es. libri gratuiti per studenti poveri);
- 7) anagrafe: emissione di certificati e documenti;
- 8) gestione del servizio elettorale;
- 9) controllo del territorio attraverso la polizia municipale;
- 10) disciplina edilizia e pianificazione territoriale (e relativi controlli);
- 11) riqualificazione urbana;
- 12) autorizzazioni per l'uso delle aree pubbliche;
- 13) autorizzazione di locali pubblici (ristoranti, bar, discoteche) e vigilanza sulle attività commerciali;
- 14) autorizzazione di attività sportive che occupano suolo pubblico (es. maratone);
- 15) concessioni su beni demaniali;
- 16) gestione dello sportello unico per le imprese, per l'erogazione di autorizzazioni per le attività economiche;
- 17) partecipazione ad accordi di programma per lo sviluppo economico del territorio;
- 18) servizi culturali: fruibilità di biblioteche, musei, gallerie, teatri;
- 19) partecipazione ad enti di gestione di parchi e riserve naturali;
- 20) protezione civile a livello Comunale;

continuamente a che fare con i servizi comunali: per questo si dice che il Comune è l'ente locale più vicino al cittadino.

La **Provincia** è l'ente locale di livello territoriale più elevato. Infatti il territorio provinciale è per estensione inferiore a quello della regione ma compreso in una sola Regione e comprende il territorio di più Comuni (a sua volta il territorio di ogni comune fa parte di una sola provincia).

La Provincia ha competenze di "area vasta" relativi alla programmazione e al coordinamento di attività e servizi attinenti il governo e la gestione del territorio, alcune anche di rilievo quali la viabilità o la tutela ambientale e lo smaltimento dei rifiuti².

Attualmente le Province italiane sono 109, oltre alla Regione Valle d'Aosta, che svolge anche funzioni provinciali.

Le due Province del Trentino Alto Adige hanno anche competenze legislative.

Gli organi della Provincia, oltre al Presidente, sono il Consiglio e la Giunta provinciali.

La **città metropolitana** è un ente introdotto nella nostra Costituzione dall'articolo 114 e corrisponde al concetto internazionale di metropoli, cioè di area urbana di grandi dimensioni che comprende numerosi centri urbani connessi ad un centro maggiore..

L'istituzione della Città metropolitana è stata prevista per 9 aree (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia)

A queste vanno aggiunte le aree metropolitane riconosciute dalle Regioni a statuto speciale (Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Sassari e Trieste).

All'ente sono attribuite le funzioni della Provincia e parte delle funzioni di interesse sovracomunale proprie dei singoli Comuni.

Nessuna città metropolitana è stata ancora istituita sul territorio italiano poiché non sono ancora state definite le norme attuative del disposto costituzionale.

La **Regione** è un ente autonomo con propri statuti, poteri e funzioni, la più rilevante della quale è la funzione legislativa, cioè la capacità di approvare leggi che hanno efficacia sul territorio regionale.

In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle Regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie. Prima di tale riforma, il testo costituzionale prevedeva l'individuazione tassativa delle materie in cui le Regioni potevano esercitare la competenza legislativa. Con tale riforma il principio è stato completamente rovesciato: sono espressamente indicate in Costituzione (articolo 117) le materie in cui vi è competenza legislativa esclusiva dello

² Le competenze delle Province sono

1) difesa del suolo, tutela, valorizzazione dell'ambiente, e prevenzione delle calamità;

2) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

3) valorizzazione dei beni culturali;

4) viabilità e trasporti;

5) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

6) caccia e pesca nelle acque interne;

7) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;

8) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

9) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale

Stato; per le residue materie la competenza è delle Regioni. Un terzo tipo di competenza è quelle che viene definita concorrente: si tratta di materie nella quali lo Stato definisce con proprie leggi i principi e le Regioni adottano la normativa applicativa.

La potestà legislativa regionale trova limiti nella Costituzione; nelle leggi che definiscono i principi fondamentali (nel caso testè ricordato, della competenza concorrente tra Stato e Regioni); nel diritto internazionale; nel diritto comunitario europeo; nel territorio (l'ambito di applicazione delle leggi regionali è quello del territorio regionale) e nelle materie in cui possono legiferare.

15 delle 20 Regioni italiane sono a di statuto ordinario; 5 Regioni sono a statuto speciale. Le regioni a statuto speciale nacquero dopo la seconda guerra mondiale, - in alcuni casi ancor prima dell'entrata in vigore della Costituzione - in risposta ai forti movimenti autonomisti che si svilupparono in Italia e che assunsero in alcune aree del Paese carattere indipendentista o apertamente secessionista (Sicilia, Valle d'Aosta, Trentino ecc.), come reazione alla politica accentratrice del ventennio fascista e come tentativo di dare spazio e voce a minoranze etniche o di trovare soluzione a situazioni economiche di sottosviluppo: nel 1945 la Valle d'Aosta, nel 1946 la Sicilia, nel 1948 la Sardegna e il Trentino Alto Adige. A queste si aggiunse, nel 1963, il Friuli Venezia Giulia.

Le quindici Regioni a statuto ordinario, previste nella Costituzione, trovarono concreta attuazione soltanto nel 1970 con molto ritardo rispetto all'entrata in vigore della Costituzione nel 1948, ritardo dovuto ad una serie di motivi di carattere sia politico che istituzionale. In particolare, da un lato mancavano le leggi necessarie a disciplinarne in concreto il funzionamento ma, dall'altro, esistevano forti perplessità in alcune forze politiche sull'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento un ulteriore livello di governo.

Le Regioni a statuto ordinario si distinguono da quelle a statuto speciale innanzitutto per la fonte da cui sono state create: la stessa Costituzione per le prime, singole leggi costituzionali per le seconde. Inoltre, a queste ultime è stata riconosciuta un'autonomia di gran lunga più ampia di quella delle Regioni a statuto ordinario.

Gli organi della Regione sono: il Consiglio regionale eletto a suffragio universale che esercita il potere legislativo, il Presidente della Regione, anch'esso eletto direttamente dagli elettori e la Giunta regionale, nominata dal Presidente, che esercita il potere esecutivo.

Come già detto, esistono altri enti locali territoriali di secondo livello non di elezione diretta. Si tratta delle **comunità montane**, enti di diritto pubblico istituiti con la legge 1102 del 1971.

La comunità montana, secondo quanto stabilisce l'art. 27 del Testo Unico sugli Enti Locali è un ente locale ad appartenenza obbligatoria (ne fanno parte tutti i Comuni compresi nell'area), costituito con provvedimento del presidente della Giunta regionale tra Comuni montani e pedemontani, anche appartenenti a Province diverse.

Lo scopo è la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie loro conferite, nonché per l'esercizio associato di funzioni comunali. In questo momento è in corso una vivace discussione sull'opportunità di mantenere in vita questi organismi ed emerge comunque la decisione, già contenuta in normative statali, di ridurre il numero e ridimensionarne l'estensione territoriale.

Un'altra forma di aggregazione degli enti locali è costituita dall'**Unione di Comuni**, ente territoriale di secondo grado costituito da due o più Comuni contigui per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Ciò significa che i singoli comuni si uniscono e delegano alle unioni dei compiti precisi.

2. Il nuovo titolo V della Costituzione

Nel 1999 e nel 2001, il Parlamento ha proceduto ad un'ampia e significativa rivisitazione del Titolo V della Costituzione che si occupa appunto di Regioni, Province e Comuni.³

La piena attuazione del nuovo testo del Titolo V presuppone la ridefinizione dell'assetto organizzativo delle istituzioni e del sistema di relazioni che legano i vari livelli di governo attraverso da un lato l'individuazione delle funzioni fondamentali come previsto dalla lett. p dell'art. 117, dall'altro con l'attuazione del federalismo fiscale e la definizione delle sedi di raccordo tra Stato, Regioni e autonomie locali. Per la definizione di tali aspetti, si è in attesa dell'emanazione del "codice delle autonomie locali" di cui il precedente Governo aveva presentato una proposta al Parlamento poi decaduta per fine legislatura.

Una delle principali innovazioni contenute nel nuovo testo del Titolo V riguarda la costituzionalizzazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, termini che discendono dalla normativa europea e che improntano tutta la nuova organizzazione degli enti territoriali.

Il termine **sussidiarietà** significa che l'intervento degli organi pubblici (Stato, Regioni, Enti locali) nei confronti dei cittadini e nei confronti degli enti e suddivisioni amministrative sottostanti deve essere attuato esclusivamente come *sussidio* (ovvero come *aiuto*) se il cittadino o l'entità sottostante sono impossibilitati ad agire per conto proprio. Ne consegue che le attività amministrative debbono essere svolte dall'entità territoriale amministrativa più vicina ai cittadini (che, come abbiamo visto, sono nel nostro Paese i Comuni) e possono essere delegate ai livelli amministrativi territoriali superiori (Province, Regioni, Stato) solo se questi possono rendere il servizio in maniera più efficace ed efficiente. La sussidiarietà può essere intesa sia in senso verticale (la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più prossimi al cittadino e, pertanto, più vicini ai bisogni del territorio) sia in senso orizzontale (il cittadino, sia come singolo che attraverso le formazioni sociali, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che possono incidere sulle realtà sociali a lui più prossime).

Con il termine **differenziazione** si intende il principio secondo il quale la distribuzione delle funzioni non deve necessariamente avvenire in modo uniforme fra enti territoriali dello stesso livello ma si deve procedere nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi. Ne consegue che a livelli istituzionali uguali possono essere allocate funzioni diverse se la dimensione e le caratteristiche degli enti sono differenti.

In attuazione del principio di **adeguatezza** l'allocazione delle funzioni deve avvenire nel modo più adeguato per lo svolgimento delle stesse. L'entità organizzativa potenzialmente titolare di una potestà amministrativa deve pertanto avere

³ Le modifiche alla Costituzione sono state apportate con leggi costituzionali 22 novembre 1999 n. 1 e 18 ottobre 2001, n.3

un'organizzazione adatta a garantire l'effettivo esercizio di tali potestà. L'adeguatezza va quindi considerata sia rispetto al singolo ente, sia rispetto all'ente associato con altri enti per l'esercizio delle funzioni amministrative

Da una corretta applicazione di questi principi ne consegue che se l'ente territoriale a cui è affidata una funzione amministrativa - che per il principio di sussidiarietà dovrebbe essere quello più vicino al cittadino amministrato - non ha la struttura organizzativa per rendere il servizio in maniera adeguata, questa funzione deve essere attribuita all'entità amministrativa territoriale superiore.

Questi principi, attuati congiuntamente, debbono ispirare l'intero sistema di funzionamento delle autonomie e soprattutto il riparto delle competenze tra gli Enti locali.

3. Gli statuti regionali e degli Enti locali e la potestà normativa

Gli Enti locali hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione: essi infatti esercitano la potestà statutaria, possono cioè dotarsi di un proprio statuto e la potestà regolamentare (nel rispetto delle norme statutarie.)

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva (salvo delega alle Regioni), alle Regioni in ogni altra materia e agli Enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni loro attribuite.

Gli statuti delle Regioni e degli enti locali hanno ora tutti ora previsione costituzionale ma. hanno storie diverse. Nelle Regioni nel 1970 l'approvazione dello Statuto costituì l'atto fondativo previsto dalla Costituzione, per Enti locali la potestà statutaria fu introdotta dalla legge n. 142 del 1990.

Lo Statuto regionale è approvato con doppia votazione del Consiglio regionale a distanza di due mesi, a maggioranza assoluta. Prima della sua promulgazione e della sua entrata in vigore, il Governo può promuovere questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte; è inoltre prevista la possibilità di richiesta di referendum.⁴

Gli Statuti degli enti locali sono approvati con deliberazione consiliare con il voto dei due terzi (se no, maggioranza assoluta con doppia votazione), sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale regionale, affissi all'albo pretorio e inviati al Ministero dell'interno.

I contenuti obbligatori degli statuti regionali sono forma di governo, principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, diritto di iniziativa e referendum, pubblicazione leggi e regolamenti e il Consiglio delle autonomie locali. Quelli degli Statuti degli enti locali riguardano i principi di organizzazione e funzionamento, le forme di controllo anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

La Regione Piemonte ha approvato il suo nuovo statuto nella scorsa legislatura (legge statutaria 4 marzo 2005 n. 1).

Di particolare interesse per gli enti locali sono alcune disposizioni statutarie che riguardano proprio questo argomento. In particolare, oltre alla riaffermazione di principi generali (sussidiarietà e differenziazione), viene ribadita e disciplinata nella parte relativa agli istituti della partecipazione, la possibilità per gli enti locali di presentare

⁴ Tali modalità di approvazione sono state introdotte con le citate modifiche del Titolo V; in precedenza gli Statuti regionali, una volta approvati dai Consigli regionali, venivano sotto posti al Parlamento e adottati con legge nazionale

proposte di legge al Consiglio regionale, di chiedere referendum abrogativi di leggi regionali e di proporre referendum consultivi, di presentare interrogazioni agli organi regionali, oltre alla riaffermazione dell'obbligo di consultare gli enti locali sui progetti di legge di interesse.⁵

La parte più interessante e innovativa del nuovo Statuto piemontese per quanto riguarda le autonomie locali è però quella che riguarda l'istituzione del **Consiglio delle autonomie locali (CAL)** e della Commissione di garanzia. In particolare il CAL, espressamente previsto dalla Costituzione, è l'organo che assicura la partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione. La legge regionale piemontese n. 30 del 2006 ne disciplina, compiti e composizione⁶. Di fatto però il CAL non è stato ancora attivato perché manca il regolamento per disciplinarne le modalità di svolgimento della elezione. Il CAL sostituisce in parte la Conferenza Regioni autonomie locali, istituita con legge regionale n. 34 del 1998., quale organo di cooperazione fra la Regione e gli Enti locali piemontesi per il conferimento a questi di funzioni amministrative in attuazione della riforma federalista dello Stato.

La **Commissione di garanzia**, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure del CAL nelle materie di sua competenza, esprime pareri sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali, sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato e sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti. La Commissione fornisce altresì pareri in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali ed esprime il giudizio sulla ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

La Commissione di garanzia, disciplinata con legge regionale n. 25 del 2006, è stata recentemente insediata.

⁵ Si tratta di competenze di notevole rilievo e significato che permettono agli Enti locali di partecipare alle varie fasi del processo di formazione delle leggi regionali: dalla fase propositiva, a quella consultiva durante l'iter di esame in commissione, alla fase finale, successiva all'entrata di vigore di eventuale richiesta di referendum abrogativo

⁶ Il CAL esprime parere obbligatorio:

- a) sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento relativi a materie che riguardano gli enti locali;
- b) sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
- c) sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
- d) su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.

Inoltre

- a) esprime parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio regionale;
- b) esprime osservazioni sui progetti di legge depositati in Consiglio regionale, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale ovvero di propria iniziativa;
- c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasive delle competenze degli enti locali;
- d) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto;
- e) designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- f) esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n.

Gli Enti locali e le pari opportunità

Le recenti modifiche costituzionali a si sono anche occupate di pari opportunità. In particolare, l'art. 51 della Costituzione relativo alla parità di accesso agli uffici e alle cariche pubbliche recita. Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini⁷. L'art. 117 relativo alle competenze legislative regionali, nel nuovo testo del 2001, stabilisce che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

I nuovi statuti regionali sono stati un'occasione per applicare tale disposizioni sia come principio generale (prima parte) dove finora la tematica era totalmente assente sia per la definizione dei principi che debbono ispirare la legge elettorale regionale ora di competenza legislativa delle stesse Regioni.

Lo Statuto regionale piemontese, come gli statuti delle altre Regioni di recente approvati, contiene alcune interessanti affermazioni in materia di pari opportunità⁸. In particolare l'articolo 13 afferma che la Regione "garantisce" le pari opportunità tra donne e uomini", affermazione che vuole sottolineare l'impegno politico della Regione Piemonte in tale direzione. Inoltre, nella seconda parte del comma, si parla dell'adozione da parte della Regione di apposite "leggi e provvedimenti" per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità: si è in tal modo voluto evidenziare come la parità si realizzi, non solo attraverso leggi (parità formale, già realizzata nel nostro Paese grazie anche ai puntuali interventi della Corte Costituzionale), ma anche (e forse soprattutto attraverso i tanti provvedimenti, anche di carattere amministrativo, che vengono assunti dagli organi regionali. L'articolo si sofferma anche sulla piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica. Si è, in questo modo, voluto sottolineare come la parità nella vita politica sia strettamente connessa e collegata agli altri aspetti (sociali, culturali, economici) dell'organizzazione della società e non passi solo attraverso una normativa elettorale preoccupata di garantire un'equa presenza di entrambi i sessi negli organi elettivi. L'articolo in questione afferma anche che la legge elettorale regionale, che la Regione dovrà predisporre, dovrà assicurare uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive e che uguali condizioni di accesso siano assicurate anche negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale. E' questo un importante riferimento alle cosiddette nomine di secondo grado, quelle cioè che vengono effettuate dagli organi regionali nei numerosi enti in cui la Regione è rappresentata: è quindi significativo l'affermare a livello statutario che in queste designazioni di competenza regionale vanno rispettati i principi di pari rappresentanza.

Altro aspetto significativo del nuovo Statuto è il riconoscimento del ruolo che svolgono le istituzioni di parità regionali (Commissione regionale pari opportunità e Consulta delle lette), riconoscimento operato attraverso il loro inserimento in Statuto.

Ma di rilevante importanza per l'attuazione delle pari opportunità a livello regionale e locale sono anche le leggi regionali. La legislazione regionale piemontese è a questo proposito attenta, molto ricca e variegata: si va dalle leggi che istituiscono organismi di

⁷ Quest'ultima parte è stata introdotta di recente con legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

⁸ E' interessante evidenziare come i precedenti Statuti regionali, risalenti al 1970, non contenessero alcun riferimento alle tematiche connesse alla parità tra i sessi né alle tematiche europee.

parità a quelle che riguardano l'organizzazione regionale e che contengono espressamente norme in tal senso, quali, ad esempio quelle sulla composizione delle commissioni di concorso, alle leggi di intervento con promozione di azioni positive generiche o di settore quelle sui servizi e sugli orari delle città, ecc.

Infine, possiamo ricordare come all'interno degli enti locali territoriali siano da tempo operanti organismi e istituzioni di parità diversamente definiti quali Assessorati alla condizione femminile, Commissioni pari opportunità, Consulte femminili locali, Consulte delle elette, Comitati pari opportunità (questi ultimi previsti a livello di contratti di lavoro), Sportelli donna ecc, si tratta di organismi che operano in diverse modalità intervento al fine di favorire l'affermazione e l'applicazione di principi di pari opportunità nella vita degli enti in questione e nei loro rapporti con i cittadini e le cittadine .

Maria Rovero